

N. R.G. 51958/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Antonella Di Tullio
ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 21.6.2022, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **51958/2021** promossa da:

ASSOCIAZIONE MEVALUATE ONLUS (C.F. 97858990589), con il patrocinio dell'avv.
MARIANI LUCIANO e **STEFANO FIORENTINI**, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico

ATTORE

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (C.F. 97139590588), con il
patrocinio dell'Avv. **AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA**, elettivamente
domiciliato in **VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA**

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'ASSOCIAZIONE MEVALUATE ONLUS depositava il ricorso in riassunzione a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva annullato in parte il provvedimento del Garante del 24 novembre 2016, che aveva vietato alla ricorrente il trattamento dei dati personali, in relazione ai servizi offerti tramite la "infrastruttura immateriale mevaluate per la qualificazione professionale".

In particolare, la ricorrente attraverso il cd sistema Mevaluate aveva realizzato una piattaforma web finalizzata all'elaborazione dei profili reputazionali di persone fisiche e giuridiche, che potevano



così avvalersi del cd “rating reputazionale” di reale credibilità per i terzi ; il Tribunale di Roma aveva circoscritto il divieto al solo trattamento dei dati personali raccolti con riferimento al cd “ profilo contro “, ovvero quello riguardante terzi non associati , riconoscendo, invece, all’autonomia delle parti il diritto di organizzare sistemi di accreditamento di soggetti interessati alla stipulazione di accordi economici, in vista del loro ingresso nel mercato .

La sentenza impugnata, in definitiva, riconosceva la liceità del trattamento dei dati per gli associati al sistema Mevaluate, perché fondato sul consenso di costoro, legittimamente espresso nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia privata , anche assenza di una cornice normativa di riferimento .

La Corte di Cassazione ha premesso che, al fine di accertare l’efficacia del consenso al trattamento dei dati personali, l’interessato deve manifestare un valido consenso, che , ai sensi dell’art. 23 del cd codice privacy , deve essere espresso, riguardare l’intero trattamento o una o più operazioni e comunque manifestato per un trattamento “ chiaramente individuato “ e in forma scritta, se riguardante dati sensibili ed informato (art. 13 del codice).

Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha ritenuto la scarsa trasparenza dell’algoritmo impiegato nel calcolo del rating reputazionale, concludendo che al momento dell’adesione alla piattaforma l’associato non poteva ragionevolmente comprendere la portata dell’accettazione di un sistema automatizzato, che si “ avvale di un algoritmo per la valutazione oggettiva di dati personali, laddove non siano resi conoscibili lo schema esecutivo in cui l’algoritmo si esprime e gli elementi all’uopo considerati”.

La Corte ha cassato con rinvio per un nuovo esame da parte del giudice del merito, vincolato al seguente principio di diritto: “in tema di trattamento di dati personali, il consenso è validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato; ne consegue che nel caso di una piattaforma web (con annesso archivio informatico) preordinata all’elaborazione di profili reputazionali di singole persone fisiche o giuridiche, incentrata su un sistema di calcolo con alla base un algoritmo finalizzato a stabilire punteggi di affidabilità, il requisito della consapevolezza non può considerarsi soddisfatto ove lo schema esecutivo dell’algoritmo e gli elementi di cui si compone restino ignoti o non conoscibili da parte degli interessati”.

La ricorrente nel ricorso in riassunzione insiste complessivamente nel riconoscimento della correttezza della propria attività ribadendo il “*consenso libero degli interessati al trattamento dei propri dati personali per la specifica finalità dell’elaborazione del personale Rating Reputazionale, anche in termini di piena consapevolezza e conoscenza dello schema esecutivo dell’algoritmo e degli elementi di cui si compone, necessari all’elaborazione del rating*”.



L'Avvocatura generale si costituiva ed insisteva per il rigetto del ricorso.

Il g.i. fissava per la decisione l'udienza del 21.6.2022, all'esito della quale la causa veniva riservata in decisione

Il ricorso deve essere rigettato.

Il Tribunale osserva che rilevante ai fini del decidere è accertare se la descrizione dell'algoritmo contenuta nel "Regolamento per la determinazione del rating Mevaluate", allegato al codice della reputazione universale (CRU), soddisfi il principio di diritto indicato dalla Cassazione.

Dagli atti di causa si evince che il regolamento non spiega le modalità (schema esecutivo) con cui è generato il rating dell'associato, ma descrive solo in termini comparatistici l'incidenza dei singoli dati presi in considerazione: non è spiegato come viene elaborato un risultato, ma solo come le variabili vengono valutate rispetto ad altre, ovvero se incidono di più o di meno, in senso favorevole o in senso sfavorevole, nel calcolo del rating.

Al fine di rendere conoscibile l'algoritmo è necessario che ne venga spiegato il funzionamento ed a tal fine non è sufficiente elencare le componenti prese in considerazione dall'algoritmo ed indicare se queste valgono di più o di meno nella complessiva valutazione del rating; è necessario, invece, indicare il loro peso specifico nella determinazione del risultato e le modalità con cui si giunge a tale risultato, compresi i meccanismi di interazione tra i vari fattori.

A titolo esemplificativo basti pensare che nel "Regolamento per la determinazione del rating Mevaluate", è trattata l'incidenza del decorso del tempo: *"Tra le varie possibili caratterizzazioni anche il decorso del tempo ha una sua incidenza per cui a identico fatto viene attribuito un valore superiore se più recente e inferiore se meno recente. Nel caso di fatti valorizzati per classi numeriche (es. da 1 a 10), per applicare il decorso del tempo si considera il fatto più recente"*. Ebbene, in tal caso nulla viene specificato in ordine all'unità di misura rilevante per il calcolo del fattore tempo (giorni, mesi oppure anni) e non è neppure specificato il criterio con il quale viene attribuito il relativo valore (perché viene attribuito il valore X invece del valore Y oppure il valore 7 invece del valore 8).

A ciò si aggiunga che nel Regolamento si legge diffusamente che può essere attribuito un *"punteggio in base alla natura dell'Amministrazione conferente"*, senza che sia indicato il criterio nell'attribuzione di tale punteggio ed in particolare il livello di apprezzamento assegnato dal soggetto di diritto privato MEVALUATE ONLUS alle singole Amministrazioni, in ragione della loro natura.

Analogamente, con riferimento alla "SOTTOCATEGORIA IMPEGNO CIVILE", non è segnalato il punteggio fisso attribuito alle attività che vi sono elencate, né quale sia il criterio utilizzato per determinarlo e non viene nemmeno chiarito se questo punteggio "fisso" sia determinato con specifico



riferimento alla particolare situazione dell'interessato ovvero se tale attribuzione venga effettuata secondo una misura predeterminata per ogni utente.

L'impossibilità di dedurre lo schema esecutivo dell'algoritmo è evidente anche nel calcolo del *rating* per la CATEGORIA PENALE – PERSONE FISICHE.

A pagina 8 del Regolamento, punto h, si legge *“Ognuna delle SOTTOCATEGORIE di cui al precedente punto g) è suddivisa in n. 5 Classi di pene detentive e n. 5 Classi di pene pecuniarie, a ciascuna delle quali è attribuito un valore. Il valore minimo (0) è attribuito allorché il “certificato casellario giudiziale” (provvedimenti definitivi) e il “certificato misure di prevenzione” riportano la dicitura “NULLA”. Le iscrizioni eventualmente risultanti dal “certificato carichi pendenti” e dal “certificato delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato” non sono relative a provvedimenti definitivi e quindi non sono valorizzate. La presenza di provvedimenti non definitivi è evidenziata da un asterisco accanto al valore della categoria...”* Il punto n, invece, prevede che *“Il RATING così ottenuto è “normalizzato” in una scala di valori da A (il migliore) a Z (il peggiore) secondo modalità e rapporti definiti dal Comitato Etico Mondiale (WEC – Worldwide Ethics Committee).”*

All'interessato, tuttavia, non viene fornita alcuna informazione riguardo ai criteri di attribuzione dei valori A-Z in quanto, il richiamo alle “modalità e rapporti definiti dal Comitato Etico Mondiale” è del tutto generico e non consente un riscontro immediato, emergendo, così, la evidente non intellegibilità del meccanismo di attribuzione.

Analogamente, a pagina 11 del Regolamento, con riferimento alla CATEGORIA CIVILE – PERSONE FISICHE, al punto c, si legge *“Ognuna di queste 5 SOTTOCATEGORIE è suddivisa in 5 Classi di importo a ciascuna delle quali è attribuito un valore. Il valore minimo (0) è attribuito allorché il “certificato iscrizione a ruolo cause civili” nella parte relativa alle vertenze concluse con sentenze definitive riporta la dicitura “NULLA”. Le iscrizioni eventualmente risultanti in ordine a provvedimenti non definitivi non sono valorizzate nel calcolo del suddetto valore. La presenza di provvedimenti non definitivi è evidenziata da un asterisco accanto al valore della categoria.”*; il punto d, immediatamente successivo, precisa che *“A ciascuna delle 5 classi di importo è attribuito un “peso” specifico proporzionale alla gravità dell'inadempimento civile.”*

Il peso specifico attribuito alle variabili considerate dall'algoritmo, in questa ipotesi, viene semplicemente definito, con estrema vaghezza, “proporzionale alla gravità dell'inadempimento”, senza precisazioni in merito ai criteri di valutazione della gravità dell'inadempimento e come si traduca in termini di punteggio di rating (ad esempio, perché viene attribuito il valore 7 invece del valore 8).

Il fatto che le caratteristiche dell'algoritmo del *Rating Reputazionale* sono illustrate al socio utente anche dal consulente reputazionale da lui stesso scelto, così come previsto dal Regolamento Mevaluate



Onlus, nulla spiega circa il funzionamento dell'algoritmo; neppure il test gratuito del rating reputazionale rivela le modalità del trattamento dei dati.

Complessivamente, Mevaluate Onlus, nel ricorso in riassunzione, elenca solo una serie di parametri e di categorie prese in considerazione dall'algoritmo, ma non chiarisce il loro peso specifico e soprattutto le modalità di computo; nel regolamento è contenuta una valutazione comparatistica del peso che ha ciascun parametro/dato fornito dall'interessato, presa in considerazione dall'algoritmo per arrivare a una valutazione.

In definitiva il regolamento non esplicita lo schema esecutivo dell'algoritmo, ma fornisce solo un elenco dei fattori presi in considerazione per il rating delle varie categorie, senza precisare come questi dati vengano poi elaborati dall'algoritmo; siffatta conclusione deve confermarsi anche se si tiene conto dell'assistenza del consulente, così come prevista dal regolamento, perché l'intervento non è programmato al momento della manifestazione del consenso ma solo all'atto della creazione del profilo e dell'upload dei documenti (vedi pag. 2 del ricorso), ovvero nelle fasi di creazione del profilo reputazionale ed è dunque circostanza inutile al fine di dimostrare la piena comprensione del funzionamento dell'algoritmo e la consapevolezza del consenso manifestato.

Concludendo, il Tribunale rileva che la spiegazione dell'algoritmo contenuto nel "Regolamento per la determinazione del rating Mevaluate" non soddisfa il principio di diritto indicato dalla Cassazione, in quanto non spiega lo schema esecutivo con cui è generato il rating, ovvero la valutazione di affidabilità dell'associato alla piattaforma.

In particolare nessuna spiegazione viene fornita in merito all'incidenza specifica ed alle modalità con cui interagiscono (schema esecutivo dell'algoritmo) i fattori presi in considerazione (i dati) nell'ottenimento del risultato (il rating reputazionale).

Quanto premesso esclude che il consenso manifestato dall'associato all'atto di adesione alla piattaforma sia libero, specifico ed informato.

Con particolare riferimento alle questioni che la Cassazione ha dichiarato assorbite e che sono state riproposte con il ricorso in riassunzione il Tribunale osserva quanto segue.

Deve condividersi la prospettazione difensiva del Garante che vede un importante condizionamento alla libertà degli associati nell'autorizzazione alla pubblicazione di atti e documenti acquisita attraverso apposite clausole nei contratti tra le parti.

In particolare, la resistente censura che alla revoca del consenso, a norma di regolamento, consegua il pagamento di una penale ed il risarcimento del maggior danno e tale valutazione deve essere condivisa, in quanto siffatta previsione mina la libera manifestazione del consenso e condiziona



l'autonomia negoziale degli associati, perché solo la revocabilità del consenso garantisce la libertà di prestarlo.

Le persone fisiche, infatti, hanno il diritto al controllo del trattamento dei propri dati personali e anche il diritto di chiedere la cessazione del trattamento e di revocare il consenso e dunque limitare la revocabilità del consenso significa limitare il potere di controllo dell'interessato sul trattamento dei propri dati personali.

Il ricorso di ASSOCIAZIONE MEVALUATE ONLUS, quindi, va rigettato

Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate, anche per la fase della Cassazione, come da dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità media, onorario medio Cassazione 6271 euro; onorario medio Tribunale 6934 euro).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta il ricorso;

condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che liquida in 6271 euro, oltre accessori di legge per il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e di 6934 euro, oltre accessori di legge per questo giudizio.

Roma, 21 giugno 2022

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Di Tullio

